



COMUNE di TEMU' Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 18
del 23/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTITRE'** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO	Sindaco
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
VECLANI CESARE	Consigliere
ZANI OTTAVIO	Consigliere
VENTURA ANGELO	Consigliere
TOLONI LEONARDO	Consigliere
LONGHI DANIELA	Consigliere
ZANI MAURIZIO	Consigliere
BOSCO FRANCESCO	Consigliere
FOGLIARESI FABIO	Consigliere
PAROLARI LUCA	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
10	1

Sono presenti i Prosindaci Tantera Davide Pietro e Cesari Mauro Flavio.

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Corrado Tomasi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

Il Sindaco illustra l'argomento e precisa che per l'anno 2026 le tariffe della Tari non subiranno aumenti rispetto a quelle dell'anno precedente.

Terminata l'illustrazione e verificata l'assenza di interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 397/2025/R/rif, dell'Autorità che ha approvato l'MTR-3 (Metodo Tariffario Rifiuti) per il terzo periodo regolatorio (2026-2029);
- la determina nr. 1/DTAC del 13 aprile 2026 dell'Autorità avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/R/rif, rif (MTR 3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2026/2029;*
- la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, dell'Autorità con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

DATO ATTO che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI) di cui al titolo 3 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione consigliere n. 03 del 27/02/2014 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Dato atto che la legge di Bilancio 2026 all'art. 1 comma 667 fissa al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI;

VISTO il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2026/2029, predisposto ai sensi delle citate deliberazioni dell'ARERA, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 in data odierna;

PRECISATO che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti sono definite sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, da applicare per ciascun anno solare nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;
- ai sensi del comma 659, art. 1, Legge 147/2013 si è ritenuto, come per le tariffe applicate per il periodo precedente, di prevedere una riduzione tariffaria per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

VISTO il prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Bosco Francesco, Fogliaresi Fabio e Parolari Luca), espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2026, in conformità al piano economico finanziario 2026/2029, in premessa richiamato, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

A. UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq.)	Quota variabile (€/nucleo familiare)
1 componente	0,675	43,03
2 componenti	0,788	75,77
3 componenti	0,869	90,40
4 componenti	0,932	111,92
5 componenti	0,997	124,84
6 o più componenti	1,045	146,35
B. UTENZE NON DOMESTICHE		
Categoria di attività	Quota fissa (€/mq.)	Quota variabile (€/mq.)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,251	0,348
2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,528	0,737
3 - Stabilimenti balneari	0,299	0,417
4 - Esposizioni, autosaloni	0,236	0,336
5 - Alberghi con ristorante	0,843	1,177
6 - Alberghi senza ristorante	0,630	0,877
7 - Case di cura e riposo	0,748	1,046
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,787	1,099
9 - Banche ed istituti di credito	0,433	0,603
10 - 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,685	0,952
- idem utenze giornaliere	0,003	0,005
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,843	1,178
12 - 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera	0,567	0,790
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,724	1,010
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,339	0,469
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,433	0,603
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,811	5,313
- idem utenze giornaliere	0,021	0,030
17 - Bar, caffè, pasticceria	2,866	3,993
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,385	1,932
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,212	1,686
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,772	6,659
- idem utenze giornaliere	0,026	0,036
21 - Discoteche, night club	0,401	0,581

3. Di dare atto che con il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è assicurata la copertura dei costi del servizio come definiti dal Piano economico finanziario (PEF) del servizio per l'anno 2026.

4. Di stabilire la scadenza per la riscossione dell'unica rata alla data del 30/09/2026, in deroga all'art. 30 del vigente regolamento comunale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 3 (Bosco Francesco, Fogliaresi Fabio e Parolari Luca)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile della deliberazione sopra citata ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Renato Armanaschi)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Corrado Tomasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li 29/07/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Samanta Cavagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/07/2026 al 13/08/2026;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 29/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.
